Trib. Bari
19 aprile 2018
(Est. Calia)

XY, in qualità di titolare dell'omonima ditta individuale
rappr. e dif. dall'avv. Felice Formica

CONTRO

Inps
rappr. e dif. dall'avv. Andrea Patarnello

FATTO E DIRITTO

L'opposizione è in parte fondata e, pertanto, merita accoglimento nei limiti di seguito esposti.

La ricorrente in epigrafe indicata ha impugnato l'avviso di addebito n. 314 2015 00010790 18 000 notificato il 07.08.15, con cui le è stato ingiunto il pagamento della somma di € 10.267,48 a titolo di "contributi previdenziali aziende" relativi al periodo marzo 2011 – settembre 2014.

In particolare ha rassegnato le seguenti conclusioni: "*1) Preliminarmente, in via cautelare per tutte le ragioni in epigrafe dedotte, disporre la sospensione della provvisoria esecutorietà dell'atto impositivo impugnato, onde evitare che alla ricorrente ne derivi un danno grave ed irreparabile, conseguentemente;*

2) Nel merito, rideterminare la somma dovuta dalla sig.ra ai fini della regolarizzazione della posizione contributiva relativa alla lavoratrice, sempre godendo delle agevolazioni normativamente contemplate dalla legge 407/90".

Costituitosi in giudizio, l'Inps ha ribadito la legittimità della richiesta di pagamento e ha pertanto chiesto la conferma integrale del titolo impugnato, o comunque la conferma parziale in relazione alle somme non contestate.

L'avviso di addebito per cui è causa è scaturito dalla notifica del verbale unico di accertamento e notificazione n. 000435551/DDL del 07/10/2014, fondato sulle risultanze dell'attività ispettiva e di controllo condotta dagli ispettori dell'Inps

presso il parrucchiere per signora denominato “ ” di , sito in Turi, per il periodo compreso tra l’01/10/2009 ed il 30/09/2014.

Gli ispettori, esaminata la documentazione esibita, hanno accertato e contestato all’odierna ricorrente, in ordine alla posizione di due lavoratori assunti a tempo indeterminato (e), che, a fronte di contratti con prefissata durata della prestazione, le presenze lavorative sono state registrate come tali solo in alcune giornate di ogni mese e che, invece, le mancate prestazioni lavorative sono state riportate sistematicamente come “assenze ingiustificate”, ma prive di un supporto documentale giustificativo.

In ordine alla posizione della lavoratrice sig.ra , dalla predetta contestazione gli ispettori hanno fatto discendere la revoca delle agevolazioni contributive previste dalla legge 407/90 per gli anni d’imposta considerati.

E’ stato dunque intimato all’odierna opponente il pagamento sia dei contributi omessi sia delle agevolazioni indebitamente fruite.

In ricorso è stata censurata l’illegittimità dell’avviso di addebito sotto il profilo del *quantum debeatur*, a causa del mancato invito alla regolarizzazione ex art. 7, comma 3, D.M. 24/10/2007.

L’Inps ha infatti omesso di notificare alla ditta debitrice la diffida preventiva prevista dalla norma appena menzionata, ai sensi della quale, in ipotesi di irregolarità contributiva, l’istituto è tenuto a diffidare l’impresa al pagamento di quanto dovuto entro il termine di 15 giorni.

Viene in rilievo nella fattispecie la disciplina di cui all’art. 1 commi 1175 e 1176 l. 296/2006, la quale prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2008, i datori di lavoro possono fruire dei benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale soltanto se sono in possesso del documento unico di regolarità contributiva (cd. DURC). In altre parole, la regolarità contributiva è presupposto indefettibile per godere delle agevolazioni contributive.

Dunque, se si riscontra che un datore di lavoro, nonostante non sia in regola con il pagamento dei contributi, fruisce indebitamente delle agevolazioni contributive, l’Inps è autorizzato a emettere una nota di rettifica a titolo di recupero dei contributi omessi. A questo punto, il datore di lavoro può provvedere a regolarizzare le inadempienze contributive, ma deve farlo entro il termine di

scadenza indicato dalla nota di rettifica, poiché decorso inutilmente tale termine l'istituto può procedere a recuperare le somme indebitamente trattenute dal datore di lavoro a titolo di agevolazioni contributive. È pertanto irrilevante la sanatoria delle irregolarità contributive intervenuta oltre il termine di scadenza indicato nella nota di rettifica.

Ebbene, nel caso di specie è pacifico che l'Inps non abbia provveduto all'emissione della nota di rettifica concernente le inadempienze contributive prima di procedere alla richiesta di restituzione delle agevolazioni fruite ai sensi della l. 407/90.

Né può sostenersi che la diffida ad adempiere sia contenuta nel verbale di accertamento del 07.10.14, poiché con tale atto si è già proceduto a intimare il pagamento sia dei contributi omessi che degli sgravi; di contro, la ditta avrebbe dovuto essere preventivamente invitata a regolarizzare le omissioni contributive e, solo in caso negativo, sarebbe stata tenuta a restituire anche le agevolazioni indebitamente godute.

Peraltro, non è condivisibile l'opzione ermeneutica propugnata dall'Inps, secondo cui l'invito alla regolarizzazione di cui all'art. 7, comma 3, D.M. 24/10/2007 non sarebbe applicabile alle ipotesi di revoca degli sgravi contributivi ex art. 1 co. 1175 l. 296/2006, bensì soltanto ai casi di emissione del DURC c.d. esterno di cui al successivo co. 1176.

I co. 1175 e 1776 del richiamato art. 1 l. 296/2006 devono infatti essere congiuntamente letti e interpretati, laddove dispongono che "*1175. A decorrere dal 1° luglio 2007, i benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale sono subordinati al possesso, da parte dei datori di lavoro, del documento unico di regolarità contributiva, fermi restando gli altri obblighi di legge ed il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.*

1176. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentiti gli istituti previdenziali interessati e le parti sociali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata

in vigore della presente legge, sono definite le modalità di rilascio, i contenuti analitici del documento unico di regolarità contributiva di cui al comma 1175, nonché le tipologie di pregresse irregolarità di natura previdenziale ed in materia di tutela delle condizioni di lavoro da non considerare ostative al rilascio del documento medesimo. In attesa dell'entrata in vigore del decreto di cui al presente comma sono fatte salve le vigenti disposizioni speciali in materia di certificazione di regolarità contributiva nei settori dell'edilizia e dell'agricoltura".

Risulta evidente dall'esame delle su riportate disposizioni che la fruizione degli sgravi da parte delle aziende è subordinata alla situazione di regolarità contributiva certificata dal DURC (co. 1175), le cui modalità di rilascio sono disciplinate dal D.M. 24.10.07 (co. 1176), nonché dai successivi D.M. di aggiornamento e modifica.

Ne consegue che le prescrizioni dettate dal citato D.M. 24.10.07 non possono essere obliterate in caso di revoca delle agevolazioni derivante da inadempienze contributive, come avvenuto nella fattispecie in esame, essendo l'Inps tenuto a preallertare il datore di lavoro circa la situazione di irregolarità che, se non sanata entro 15 giorni, determina la perdita degli sgravi.

L'odierna opponente si è invece vista contestare le irregolarità contributive in uno con la revoca degli sgravi, senza possibilità di alcuna regolarizzazione.

Conferma della correttezza di tale impostazione si trae dallo stesso D.M. 24.10.07, il cui art. 3 co. 4 dispone che l'Inps - per i benefici di propria competenza - verifica i presupposti per il rilascio del DURC, senza emettere il Documento "formale", che è invece sostituito da un sistema di segnalazione degli esiti della verifica che danno luogo al cosiddetto "DURC interno" nell'ambito del "Cassetto previdenziale Aziende" (cfr. messaggio Inps n. 2889 del 27-02-2014).

Dunque, a prescindere dalla richiesta del DURC "formale" o "esterno", l'invito alla regolarizzazione è previsto anche per l'emissione del DURC "interno", prodromico alla concessione o al mantenimento delle agevolazioni contributive.

Sulla questione è da ultimo intervenuto l'Ispettorato Nazionale del Lavoro con la circolare n. 3 del 18.07.17, fornendo chiarimenti in ordine al recupero dei benefici in caso di assenza del DURC positivo, la cui disciplina è ora contenuta nel D.M. 30.01.15, che ha abrogato il previgente D.M. 24.10.07.

Si legge nella menzionata circolare che "*Quanto al termine di 15 giorni per la regolarizzazione del DURC, prevista dall'art. 4 del D.M. 30 gennaio 2015, va anzitutto precisato che tale procedimento non può tuttavia trovare applicazione anche nell'ipotesi di accertamento delle specifiche violazioni di cui all'allegato A del D.M. 30 gennaio 2015 che, come noto, costituiscono cause ostative al rilascio del Documento per il periodo di tempo indicato nel medesimo allegato, laddove siano accertate con provvedimenti amministrativi o giurisdizionali definitivi.*

In tali casi, per espressa previsione dell'art. 8 del Decreto, il "godimento dei benefici normativi e contributivi di cui all'art. 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è definitivamente precluso per i periodi indicati nell'allegato A".

Dalla lettera della disposizione si evince pertanto che il periodo di preclusione dal godimento dei benefici non può essere in alcun modo sanato, atteso che trattasi non di omissioni contributive – rispetto alle quali può trovare applicazione la procedura di cui all'art. 4 citato – bensì di violazioni definitivamente accertate che incidono sulla tutela dei lavoratori".

Dunque, per le violazioni di cui all'allegato A al D.M. 30.01.15 non opera il procedimento della diffida ad adempiere; per tutte le altre irregolarità (fra cui le omissioni contestate all'odierna ricorrente) è invece previsto il preventivo invito alla regolarizzazione.

Ne consegue che, in relazione all'avviso di addebito qui opposto, emesso per complessivi € 10.267,48, le somme dovute dall'opponente devono essere ridotte ai soli contributi omessi così come rilevati in sede di ispezione, quantificati dall'Inps in € 4.676,00, oltre € 763,00 per somme aggiuntive (cfr. verbale d'udienza del 03.03.16); non devono invece essere restituite le agevolazioni ex l. 407/90, per le ragioni in precedenza esposte circa l'illegittimità della procedura di recupero posta in essere dall'ente previdenziale, che avrebbe dovuto preventivamente invitare la ditta a regolarizzare la situazione contributiva.

Quanto alla regolamentazione delle spese processuali, la soccombenza reciproca nonché la novità e opinabilità delle questioni affrontate consentono di disporne la compensazione integrale fra le parti.

P.Q.M

definitivamente pronunciando sul ricorso proposto in data 16.09.15 da , in qualità di titolare dell'omonima ditta individuale, nei confronti dell'Inps, così provvede:

1) accoglie in parte l'opposizione e, per l'effetto, dichiara non dovuta dall'opponente all'Inps la somma di € 4.828,48 di cui all'avviso di addebito n. 314 2015 00010790 18 000 notificato il 07.08.15;
2) accerta l'obbligo dell'opponente di corrispondere all'Inps la restante somma di € 5.439,00 di cui al predetto avviso;
3) revoca la sospensione dell'esecuzione dell'avviso di addebito n. 314 2015 00010790 18 000 relativamente all'importo sopra indicato di € 5.439,00;
4) compensa le spese di lite fra le parti.

Bari, 19.04.18

Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Isabella Calia